

Legge regionale 13 gennaio 1992 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1992

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.

Art. 3

1. L' articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall' articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:

<< Art. 3

Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una sola forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti, per l' esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili:

a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo;

b) lire 600.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi fino a cinque consiglieri; lire 500.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a dieci consiglieri; lire 400.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi oltre dieci consiglieri:

Al gruppo misto composto da meno di tre consiglieri l' importo mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene commisurato in ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto. >>.